



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento
Prot. n. 111 /Seg. Dir.*

Roma, 18 novembre 2014



On. Presidente,

a ulteriore integrazione e completamento della nota n. 96 del 27 ottobre u.s., in merito all'istruttoria legislativa sul provvedimento AC 2613, Le trasmetto ulteriore documentazione pervenuta dal Ministero dell'Economia.

Cari saluti

Maria Elena Boschi

On.le Francesco Paolo Sisto
Presidente
I Commissione Affari Costituzionali, della
Presidenza del Consiglio e Interni
Camera dei Deputati
ROMA



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Prot. n. 83572
Entrata prot. n. 81728
Allegati:
Riferimento a nota n.

Roma, 28 OTT. 2014

All'Ufficio legislativo
Economia
Sede

e p.c.

All'Ufficio del
coordinamento legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. n. 2613 - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione. Richiesta di dati da parte della I Commissione della Camera dei Deputati per l'istruttoria del testo di riforma costituzionale.

E' stata esaminata la nota a firma del Capo di Gabinetto del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, relativa al provvedimento indicato in oggetto, trasmessa da codesto Ufficio legislativo con missiva n. 1-6181 del 20 ottobre 2014.

Nella stessa vengono chiesti, in particolare, elementi informativi relativi all'impatto economico del disegno di legge in esame in termini di risparmi per la finanza pubblica.

Al riguardo, per quanto di specifica competenza, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 2 modifica l'articolo 57 della Costituzione prevedendo, tra l'altro, la riduzione del numero dei componenti del Senato (esclusi quelli nominati dal Presidente della Repubblica) da 315 a 95. L'articolo 9, inoltre, modifica l'articolo 69 della Costituzione, limitando l'attribuzione dell'indennità ivi prevista (pari a 10.385 euro mensili pro-capite) solo ai componenti della Camera dei deputati.

La minore spesa conseguente a dette disposizioni è stimabile in circa 49 milioni di euro annui. In particolare, dall'abolizione dell'indennità parlamentare per i senatori prevista dall'articolo 9 deriverebbe un risparmio di circa 40 milioni di euro; dalla riduzione dei senatori prevista


dall'articolo 2, con relativa cessazione della corresponsione della diaria mensile (pari a 3.500 euro mensili pro-capite), deriverebbe un risparmio di circa 9 milioni di euro.

Circa la stima dei risparmi di spesa che deriverebbero alla finanza pubblica dalla soppressione delle Province prevista dall'articolo 28, si segnala che gli stessi non sono allo stato quantificabili. È da evidenziare, infatti, che la legge 7 aprile 2014, n. 56 prevede il riordino del comparto, con l'avvio di un processo di individuazione delle funzioni attualmente svolte dalle Province, diverse da quelle che il legislatore individua quali fondamentali, per la loro riallocazione ai livelli di governo che ne possano assicurare lo svolgimento con significative economie di spesa. Pertanto, i risparmi di spesa in questione potranno essere quantificati solo a completa attuazione della citata legge n. 56/2014.

Con riferimento ai possibili risparmi derivanti dall'articolo 34 che intende fissare l'indennità dei consiglieri regionali pari a quella prevista per i sindaci dei Comuni capoluogo di Regione (attualmente pari a 7.018,65 euro) e dall'articolo 39, comma 2, concernente l'abolizione di rimborsi o analoghi trasferimenti monetari in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali, si rappresenta di non disporre di elementi utili da fornire in merito.

Con riguardo, infine, alla prevista soppressione del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) contenuta nell'articolo 39, comma 1, si fa presente che essa produrrebbe risparmi ulteriori pari a 8,7 milioni di euro, rispetto a quelli già previsti ed indicati nella relazione tecnica del disegno di legge di stabilità 2015 (articolo 25, comma 2) pari a euro 10.019.227 annui.

Il Ragioniere Generale dello Stato





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE
UFFICIO XV

ROMA 24 OTT. 2014

Prot. 42166

All'Ufficio Legislativo – Economia

(Rif. nota n.1-6181 del 20 ottobre 2014)

e, p. c. All'Ufficio del coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

All'Ufficio Legislativo – Finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: A. C. 2613. Richiesta di dati da parte della I Commissione della Camera dei Deputati per l'istruttoria del testo di riforma costituzionale.

Con la nota in riferimento sono state chieste una serie di valutazioni in ordine al disegno di legge recante *"Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione"*.

In particolare, sono stati richiesti i dati relativi all'impatto economico in termini di risparmi per la finanza pubblica, compresi quelli relativi al contenzioso, nonché i dati tecnici che attestano l'opportunità di procedere al nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

Al riguardo, nel rinviare alle valutazioni del competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche in ordine alla fornitura di specifici dati, vale la pena sottolineare che la scelta di ricondurre alla potestà legislativa esclusiva dello Stato - individuata nell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione - la materia del *"coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario"* - attualmente attribuita

dal terzo comma dello stesso articolo alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni - è stata fondamentale dettata dalla necessità di offrire chiarezza in ordine alle attribuzioni di alcune materie e funzioni e di superare le numerose criticità che hanno determinato un incremento esponenziale del contenzioso costituzionale.

Tra l'altro, nello specifico campo, il disegno di legge in esame ha fatto tesoro della consolidata giurisprudenza costituzionale che, nell'ottica del rispetto sia dei vincoli di finanza pubblica derivanti anche da impegni internazionali e sia dei principi dell'unità giuridica ed economica dello Stato e della tutela dell'interesse nazionale, ha ritenuto legittime le norme che, per esigenze di coordinamento finanziario, imponevano vincoli alle politiche di bilancio delle regioni, precisando che le stesse "*non possono considerarsi una irragionevole limitazione dell'autonomia finanziaria regionale*". (Cfr. da ultimo: Corte costituzionale sentenza n. 23 del 13 febbraio 2014¹)

Infine, occorre riflettere sulla circostanza che il processo di modificazione della Costituzione si caratterizza per il fatto che l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva in materia di "*coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*", viene temperata, nel futuro assetto delle competenze legislative, dalla necessità di salvaguardare l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Ed invero, il nuovo Senato è individuato come il fulcro attorno al quale ruota la composizione preventiva degli interessi statali e regionali, finalizzata a scongiurare il rischio di contenzioso costituzionale.

IL DIRETTORE

Paolo Puglisi

¹ La Corte sostiene che : "*in quest'ottica, «possono essere ricondotti nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali» (sentenza n. 237 del 2009 e già sentenza n. 417 del 2005)» (sentenza n. 52 del 2010)*".